

Accesso civico "generalizzato"

Art. 5, c. 2, d.lgs. n. 33/2013

Accesso civico "generalizzato" concernente dati e documenti ulteriori rispetto a quelli che le amministrazioni sono obbligate a pubblicare

L'istituto dell'accesso civico generalizzato, introdotto con d.lgs. n. 97 del 2016, di modifica del d.lgs. n. 33 del 2013, attribuisce a "chiunque" il "*diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione (...), nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis*" (art. 5, comma 2, d.lgs. n. 33 del 2013).

Dal 23 dicembre 2016, chiunque può far valere questo diritto nei confronti delle pubbliche amministrazioni e degli altri soggetti indicati all'art. 2-bis del d.lgs. n. 33 del 2013.

Con delibera n. 1309/2016, l'Autorità nazionale anticorruzione (A.N.AC.) ha adottato, d'intesa con il Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 33 del 2013, le "[Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico](#)".

Al fine di promuovere una coerente e uniforme attuazione della disciplina sull'accesso civico generalizzato, il Dipartimento della funzione pubblica, in raccordo con l'A.N.AC. e nell'esercizio della sua funzione generale di "*coordinamento delle iniziative di riordino della pubblica amministrazione e di organizzazione dei relativi servizi*" (art. 27, n. 3, legge n. 93 del 1983), ha adottato la [Circolare FOIA n. 2/2017](#).

Oggetto dell'istanza

L'accesso generalizzato può riguardare non soltanto "documenti", ma anche "dati" (per la

definizione si rinvia al paragrafo 4.2 delle Linee guida). Sono, pertanto, validamente formulate anche le richieste che si limitino a identificare/indicare i dati desiderati, e non anche i documenti in cui essi sono contenuti.

Sono da considerare ricevibili le istanze che, pur non identificando con precisione assoluta i documenti o i dati richiesti, contengono comunque gli elementi necessari per individuare agevolmente l'oggetto della richiesta. Non possono, invece, essere accolte le istanze aventi un contenuto talmente vago da non permettere di identificare i dati o la documentazione richiesta (c.d. **istanza generica**). L'Amministrazione destinataria dell'istanza può sempre fare richiesta di precisazioni sull'istanza di accesso civico generalizzato per l'acquisizione di elementi adeguati a identificare i dati o i documenti richiesti.

Poiché l'accesso generalizzato non ha ad oggetto le informazioni (per la definizione si rinvia al paragrafo 4.2 delle Linee guida), ma solo i dati e i documenti già detenuti dalle pubbliche amministrazioni (art. 5, comma 2 del D.lgs. n. 33/2013), non possono ritenersi ammissibili né le **richieste meramente esplorative** né quelle che comportano una **rielaborazione** dei dati posseduti (v. paragrafo 4.2 delle Linee guida).

In merito alle **richieste irragionevoli/massive**, ovvero ai casi in cui viene presentata una domanda di accesso per un numero manifestamente irragionevole di documenti, imponendo così un carico di lavoro tale da paralizzare, in modo molto sostanziale, il buon funzionamento dell'amministrazione, l'ANAC stabilisce che deve essere operata una ponderazione tra l'interesse all'accesso del pubblico ai documenti e, dall'altro, il carico di lavoro che ne deriverebbe, al fine di salvaguardare, in questi casi particolari e di stretta interpretazione, l'interesse ad un buon andamento dell'Amministrazione.

Analoga valutazione deve essere condotta nei casi in cui alla stessa unità organizzativa pervengano, più o meno contestualmente, varie istanze di accesso civico generalizzato che,

per numerosità e/o ampiezza dell'oggetto, risultino tali da paralizzare o altrimenti pregiudicare il buon funzionamento dell'Amministrazione. La trattazione delle varie istanze dovrà in questi casi essere improntata a criteri di ragionevolezza e sostenibilità, fermo restando il rigoroso rispetto dell'ordine cronologico, della motivazione di ogni eventuale dilazione e del contraddittorio con il richiedente (o i richiedenti).

Per quanto attiene, infine, all'individuazione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all'art. 5 bis del D.lgs. n. 33/2013 e alla modalità di trattazione della relativa casistica si rinvia a quanto stabilito nelle linee guida.

Termini del procedimento

Ai sensi dell'art. 5, comma 6 del D.lgs. 33/2013, "*il procedimento di accesso civico deve concludersi con provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta giorni dalla presentazione dell'istanza con la comunicazione al richiedente e agli eventuali controinteressati*" Tale termine è sospeso (fino ad un massimo di dieci giorni) nel caso di comunicazione della richiesta al controinteressato.

Ai fini di individuare correttamente la decorrenza del termine di conclusione del provvedimento, bisognerà prendere in considerazione **le diverse modalità di presentazione dell'istanza:**

- invio tramite PEC:

All'Ufficio Amministrativo di Unirelab S.r.l al seguente indirizzo: unirelab@legalmail.it; (ricevuta di avvenuta consegna)

Al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza:

Avv. Laura Molinari PEC: unirelab.rpct@legalmail.it (ricevuta di avvenuta consegna);

- per l'invio in forma cartacea tramite posta raccomandata A.R all'indirizzo della sede legale di Unirelab in 00187 Roma (RM) Via XX Settembre all'indirizzo della sede legale di Unirelab in 00187 Roma (RM) Via XX Settembre, 20 (avviso di ricevimento);

- per la presentazione dell'istanza brevi manu, presso l'Ufficio amministrativo di Unirelab in 00187 Roma (RM) Via XX Settembre n.20 all'indirizzo della sede legale farà fede la data di protocollo in ingresso
- La richiesta può essere inviata tramite il modulo sottostante e sottoscritta:
 - con **firma digitale** direttamente sul file;
 - con **firma autografa** sulla stampa del modello, avendo cura di allegare copia di un documento di identità.

Riesame

Responsabile in caso di istanza di riesame: Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza: Avv. Laura Molinari PEC: unirelab.rpct@legalmail.it

Nell'ipotesi di accesso civico generalizzato il richiedente, nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta entro il termine previsto dalla legge, ovvero i controinteressati, nei casi di accoglimento dell'istanza di accesso, possono presentare richiesta di riesame al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza unirelab.rpct@legalmail.it

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza ("RPCT"), deve decidere nel termine di 20 giorni.

Avverso la decisione della PA competente o in caso di richiesta di riesame avverso la decisione del RPCT, il richiedente può proporre ricorso al TAR ai sensi dell'art 116 del D.lgs 104/2020

La richiesta di riesame va indirizzata all'RPCT di Unirelab all'indirizzo pec unirelab.rpct@legalmail.it attraverso il modulo scaricabile al seguente [link](#)

